

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Signora  
Amanda Rückert e cofirmatari  
Per il Gruppo della Lega dei Ticinesi  
Deputata al Gran Consiglio

### Interrogazione 28 gennaio 2014 n. 30.14 Permessi G e obbligo di rientro a domicilio settimanale: quali controlli?

Signora deputata,

con il suo atto parlamentare solleva il tema relativo all'obbligo dei cittadini dell'UE/AELS di rientrare al proprio domicilio almeno una volta alla settimana così come stabilito dai relativi accordi. Alle sue puntuali domande rispondiamo nei termini che seguono.

In primo luogo, come riportato nel testo della sua interrogazione parlamentare, in base all'art. 7 cpv. 1 Allegato I dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681), il lavoratore dipendente frontaliere è un cittadino di una parte contraente che ha la sua residenza sul territorio di una parte contraente e che esercita un'attività retribuita sul territorio dell'altra parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno o, almeno una volta alla settimana. Anche il lavoratore autonomo (indipendente) frontaliere è una persona che risiede sul territorio di una parte contraente, esercita un'attività indipendente sul territorio dell'altra parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana (art. 13 cpv. 1 Allegato I ALC; per ulteriori approfondimenti sulla nozione di "lavoratore frontaliere" si veda anche DTF 135 II 128, consid. 2.2 seg. e DTF 2C\_875/2008 del 16.03.2009, consid. 2.2). Questi lavoratori godono della mobilità professionale e geografica su tutto il territorio dello Stato ospitante (art. 8 cpv. 1 e 14 cpv. 1 Allegato I ALC). Giusta l'art. 9 cpv. 4 dell'Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203), i frontalieri che durante la settimana dimorano in Svizzera sono tenuti a notificarsi presso l'autorità competente nel luogo di dimora. Per la procedura di notifica sono applicabili per analogia le disposizioni relative ai cittadini svizzeri che durante la settimana soggiornano fuori del luogo di domicilio (cfr. Istruzioni dell'Ufficio federale della migrazione/UFM, n. II.2.3.4, pag. 31).

Essenzialmente, la definizione che l'ALC dà dei lavoratori frontalieri può essere sintetizzata nei tre seguenti aspetti fondamentali:

1. **la nazionalità:** il lavoratore frontaliere dipendente o indipendente che intende lavorare in Svizzera deve possedere la nazionalità di uno degli Stati dell'UE/AELS;
2. **il luogo di residenza e il luogo di lavoro:** è necessario che il lavoratore risieda in uno degli Stati dell'UE/AELS e che lavori in Svizzera (o viceversa);
3. **la frequenza del rientro al proprio domicilio:** in base ai disposti legali citati in precedenza, un rientro al proprio domicilio deve avvenire di regola ogni giorno o almeno una volta alla settimana.

Nell'ambito dell'ALC, le zone di frontiera (20 km) sono decadute per i lavoratori UE-17/AELS dal 2007, per gli UE-8 dal 2011, mentre sono ancora in vigore per gli UE-2.

Parimenti, l'obbligo di ritorno giornaliero al proprio domicilio è venuto meno ed è stato sostituito da un rientro al domicilio almeno una volta alla settimana. In ogni caso, il ritorno al proprio domicilio estero da parte di questi cittadini stranieri è una condizione necessaria all'emissione e al rinnovo del permesso per lavoratore frontaliere "G" UE/AELS. Proprio il rientro in Patria comprova che il centro degli interessi del lavoratore è mantenuto all'estero e, di conseguenza, giustifica il rilascio o il rinnovo del permesso. Se la persona straniera dovesse risiedere stabilmente in Svizzera, sarebbe tenuta a modificare il suo statuto e a domandare il rilascio di un permesso di soggiorno (permesso di dimora temporanea "L" o di dimora "B" UE/AELS).

Dall'entrata in vigore dell'ALC nel giugno 2002 non sono giunte sinora segnalazioni di persone straniere titolari di un permesso "G" UE/AELS che non hanno ottemperato all'obbligo del rientro settimanale all'estero e che non hanno voluto regolarizzare la propria posizione inerente il soggiorno in Svizzera. Si consideri inoltre come una decisione di revoca o di non rinnovo di un permesso "G" UE/AELS in ragione del mancato ossequio all'obbligo di uscita settimanale, deve basarsi su fatti ed elementi concreti, tra i quali figurano anche puntuali controlli effettuati dalla Polizia cantonale. Da ultimo, ed a scanso di equivoci, va precisato che il lavoratore frontaliere non ha un diritto a fare appello alle prestazioni sociali nel nostro Paese (assistenza pubblica, prestazioni complementari, ecc.) come pure alle indennità di disoccupazione in Svizzera. Si ritiene pertanto che non sussista un rischio di abuso o di raggirio a danno delle normative vigenti nel nostro Paese da parte del frontaliere che non lascia la Svizzera con la dovuta regolarità.

Per quanto attiene, invece, l'ammissione di lavoratori frontalieri provenienti da Stati terzi, essa viene regolata dalla Legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20) e, in particolare, dall'art. 25 LStr. Tale disposto legale sancisce che *"lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa come frontaliere unicamente se fruisce di un diritto di soggiorno duraturo in uno Stato limitrofo, e il suo luogo di residenza si trova da almeno sei mesi nella vicina zona di frontiera (lett. a); lavora in Svizzera entro la zona di frontiera (lett. b)"*. Come riportano le Istruzioni dell'Ufficio federale della migrazione in proposito *"le condizioni per l'impiego di frontalieri (campo d'applicazione personale, definizione della zona di frontiera, ecc.) sono definite in prima linea nelle convenzioni con i quattro Paesi limitrofi. Le zone di frontiera hanno una rilevanza per l'attività lucrativa dei cittadini di Stati terzi e dell'UE2"* (cfr. Istruzioni dell'UFM, n. 4.4.13, pag. 106, stato al 25.10.2013). Le condizioni d'ammissione in Svizzera di questa categoria di lavoratori sono particolarmente severe, poiché sottostanno alle prescrizioni inerenti il mercato del lavoro (priorità dei lavoratori indigeni, condizioni di salario e di lavoro). "Tali disposizioni vanno applicate in maniera restrittiva anche qualora si tratti di impieghi di brevissima durata (p. es. manodopera ausiliare temporanea)" (cfr. *idem*). È dunque evidente che per quanto attiene il rilascio e il rinnovo di permessi per cittadini provenienti da Stati terzi quali lavoratori frontalieri, i presupposti per la loro ammissione sono assai più restrittivi. Ciò comporta, come lo si vedrà in seguito, che i permessi rilasciati in questo contesto siano esigui.

Ed ora prendiamo posizione sulle singole domande posteci.

**1. Sui quasi 60 mila beneficiari del permesso G che si contano oggi in Ticino, quanti cittadini di Stati contraenti dell'ALCP e quanti invece di Stati terzi?**

Ai fini statistici non è possibile determinare con precisione il numero di permessi per frontalieri ancora attivi, poiché non sempre lo straniero annuncia la cessazione dell'attività. L'Ufficio federale della migrazione ritiene che in Ticino vi siano attualmente oltre 60'000 frontalieri, di cui una trentina provenienti da Stati terzi.

**2. Sono disponibili dati sul domicilio dei titolari di permesso G? In caso di risposta negativa non ritiene il Consiglio di Stato che potrebbe essere utile elaborare tali dati?**

I dati sul domicilio dei titolari del permesso "G", siano essi provenienti dall'UE/AELS che da Stati terzi, sono disponibili. La persona straniera è tenuta ad indicare il proprio indirizzo sia in Svizzera che all'estero. In aggiunta, i frontalieri provenienti da Stati terzi e i cittadini dei Paesi UE-2 (Bulgaria e Romania), sono tenuti a presentare il certificato di residenza rilasciato da un Comune facente parte della fascia di frontiera svizzera e comprovante la residenza effettiva (cfr. a questo proposito: <http://www4.ti.ch/di/spop/stranieri/permessoperfrontalierig-ce/permessoperfrontalierig-statiterzi/> e anche <http://www4.ti.ch/di/spop/stranieri/permessoperfrontalierig-ce/ermessoperfrontalierig-ce/>).

**3. Gli uffici predisposti al rilascio dei permessi per stranieri verificano in modo puntuale che tutte le condizioni per il rilascio del permesso siano adempiute? Segnatamente, per quanto attiene ai detentori del permesso G, quali verifiche vengono (se vengono) preventivamente effettuate per sincerarsi che una persona rientri a domicilio almeno una volta a settimana?**

Lo scrivente Consiglio rileva avantutto come la Sezione della popolazione (SP) svolge in maniera puntuale dei controlli prima di rilasciare, di rinnovare e di modificare i permessi per persone straniere che fanno domanda per l'ottenimento di un permesso per frontaliere, così come per tutte le altre categorie di permessi di soggiorno. Ciò, ovviamente, in ossequio alle normative vigenti (*in primis* all'ALC e alla LStr) e ai margini di controllo che le stesse consentono alla SP di effettuare. Si rinvia a tal riguardo alle risposte ai quesiti posti nelle interrogazioni 14 ottobre 2014, n. 187.14 dal titolo "Invalidi in Italia, ma attivi in Ticino: truffa con revoca immediata del permesso G?" e 15 ottobre 2014 n. 189.14 "Quali controlli esistono sui frontalieri?".

Di verifiche sistematiche e preventive per sincerarsi che un lavoratore frontaliere rientri al proprio domicilio così come disposto dall'ALC attualmente non ve ne sono. Simili controlli *a priori* non potrebbero in ogni caso condurre alla certezza che il lavoratore frontaliere, una volta ottenuto il permesso "G" UE/AELS, lasci effettivamente il territorio svizzero giornalmente o almeno una volta alla settimana. Difficile inoltre in concreto che la SP, confrontata con un importante carico di lavoro, possa verificare tecnicamente e *prima* del rilascio del permesso l'ossequio dell'obbligo di lasciare il territorio svizzero.

**4. Dopo il rilascio del permesso G, viene controllato, da parte del Cantone o dei Comuni, che i titolari del permesso G effettivamente rientrino settimanalmente a domicilio?**

Come detto, da parte dell'Autorità cantonale, non viene svolto un controllo sistematico sul rientro effettivo al luogo di domicilio da parte dei titolari del permesso per frontaliere. Una verifica puntuale sarebbe possibile unicamente a seguito di una segnalazione da parte dei Comuni, dove le persone straniere si annunciano per il pernottamento settimanale. Occorre dipoi osservare come una verifica regolare del rispetto dell'obbligo di lasciare il territorio svizzero almeno una volta alla settimana comporterebbe un carico di lavoro importante, segnatamente per le forze di polizia per gli accertamenti del caso secondo l'art. 2 cpv. 2 del Regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (RLALPS, RL 1.2.2.1.1), avvalendosi la SP della loro collaborazione.

**5. Com'è la collaborazione con i Comuni in questo delicato settore?**

Giusta l'art. 13 lett. e) RLALPS, gli uffici del controllo abitanti sono tenuti a notificare, entro 30 giorni, ai Servizi regionali degli stranieri i nominativi dei lavoratori frontalieri che pernottano durante la settimana. Inoltre, sempre ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 RLALPS, la SP si avvale anche della collaborazione dei Comuni, che devono intervenire, segnalando quei casi di soggiorno illegale sul proprio territorio. In questo ambito vi sono ampi margini di miglioramento, ritenuto che

solo pochi Comuni svolgono appieno questa importante compito di vigilanza sul proprio territorio. La sicurezza e la lotta agli abusi è una questione che tocca in primo luogo gli Enti locali, primi garanti verso i propri cittadini. Il Dipartimento delle istituzioni sensibilizza regolarmente i Comuni sull'importante ruolo che ricoprono anche in questo campo particolarmente delicato di loro competenza.

**6. Ci sono stati negli ultimi anni in tutto il Cantone casi di persone a cui è stato tolto il permesso G poiché non ossequiava il disposto fondamentale di rientrare settimanalmente a domicilio?**

Sino ad oggi la SP non ha mai revocato alla persona titolare il proprio permesso di frontaliere "G" poiché non ottemperava all'obbligo di rientrare almeno una volta alla settimana in Patria.

*Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 10 ore lavorative.*


Voglia gradire, signora deputata, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

  
M. Bertoli

Il Cancelliere:

  
G. Gianella

Copia:

- Segreteria del Dipartimento delle istituzioni ([di-sg@ti.ch](mailto:di-sg@ti.ch))
- Sezione della popolazione ([di-sp.direzione@ti.ch](mailto:di-sp.direzione@ti.ch))